

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 12735/2026
Roma, lì, 07/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

SERGIO BELTRANI - Presidente -
LUCIANO IMPERIALI
SIMONETTA COLELLA
MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -
FRANCESCA SBRANA
ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 254/2026
UP - 24/02/2026
R.G.N. 41138/2025

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

inoltre:

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Siomentta
Ciccarelli, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udite le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [REDACTED] in
sostituzione dell'Avv. [REDACTED] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con conferma
della decisione impugnata;
udite le conclusioni del difensore di [REDACTED] Avv. [REDACTED] che ha
chisto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/06/2025, ha parzialmente riformato
la sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma, ad esito diritto abbreviato,
rideterminando, per quanto qui di interesse lapena inflitta a [REDACTED] per i reati allo
stesso ascritti ai capi 37 A, 37 C, 34 A ed 84, a [REDACTED] per i reati allo stesso ascritti ai
capi 28 e 84, a [REDACTED] previa riqualificazione dei delitti allo stesso ascritti ai
capi 20 B e 63 A, per tutti i numerosi residui reati allo stesso ascritti (associazione per
delinquere con ruolo di organizzatore e 92 episodi di truffa aggravata).

2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei
rispettivi difensori, [REDACTED] e [REDACTED] proponendo
motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai
sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.Ricorso [REDACTED]

Firmato Da: VINCENZA STEFANIA FIUMARA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 694efd1e212689f - Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 12ad318621f859ce
Firmato Da: MARZIA MINUTILLO TURTUR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50620943c2fa99ce



3.1. Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il capo 28 allo stesso ascritto; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello abbia del tutto errato nella valutazione dei fatti ascritti, soprattutto considerata la incensuratezza del ricorrente e la circostanza che egli non era residente a [REDACTED] e non era stato in alcun modo sorpreso in modo certo e incontrovertibile nella commissione del reato ascritto, mentre la sua affermazione di responsabilità si era basata su un solo elemento del tutto incerto, ovvero l'asserito riconoscimento da parte delle forze dell'ordine operanti.

3.2. Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal campo di imputazione indicato in ricorso come 87 (in realtà 84) quanto alla partecipazione al reato associativo; la difesa ha rilevato l'erronea considerazione del compendio istruttorio da parte della Corte di appello, soprattutto perché rispetto al fratello, ed attesa la sua incensuratezza, il ricorrente aveva partecipato ad un solo episodio di truffa; la distanza del luogo di residenza ([REDACTED]) piuttosto che [REDACTED] dimostrava la sua estraneità, essendo stato chiamato solo ed esclusivamente per commettere un reato fine; inoltre il [REDACTED] non aveva mai avuto contatto con i vertici napoletani della associazione e si era solo fatto parte diligente con gli stessi per recuperare le spese legali conseguenti all'arresto del fratello, in assenza di qualsiasi adesione al *pactum sceleris*.

3.3. Vizio della motivazione attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti; inoltre, la difesa ha sostenuto nello stesso motivo con diversa censura che era stata inopinatamente ritenuta ricorrente la aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. non potendo ritenersi ingente il danno di cui al capo 28, anche attesa la minima importanza della partecipazione rispetto alla condotta posta in essere dal [REDACTED]

4. Ricorso [REDACTED]

4.1. Vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai capi di imputazione 34 A e 37 C; la difesa ha rilevato l'erroneità della decisione della Corte di appello che aveva basato l'affermazione di responsabilità solo sulla base della presenza in compagnia di [REDACTED] per il capo 34 e [REDACTED] [REDACTED] per il capo indicato in questo caso come 35; è mancata secondo la difesa la prova di un previo accordo con i [REDACTED] e il [REDACTED] è stato condannato sulla base di semplici supposizioni in assenza di riscontri oggettivi e di qualsiasi riconoscimento, atteso che il [REDACTED] che non era stato in alcun modo immortalato dalle telecamere di video sorveglianza; negli stessi termini del tutto generica la base sulla quale era stata pronunciata condanna per il capo 37 C, atteso che il prelievo con carta di credito fu posto in essere dal [REDACTED] [REDACTED] e l'imputato non era presente sul posto, non aparendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alle celle telefoniche.

4.2. Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dalla contestazione di cui al capo 87 quale partecipe al reato associativo; anche in questo caso è stata richiamata la diversa provenienza dei fratelli [REDACTED] come elemento risolutivo ed erroneamente valutato, il ruolo scarsamente rilevante degli stessi, quale mera manovalanza nell'impossibilità di ritenerli associati, in mancanza di qualsiasi contatto con il gruppo di vertice invece gestito dal [REDACTED] La Corte di appello aveva del tutto omesso poi di considerare, quanto alla portata della condotta, che il ricorrente aveva partecipato solamente a due episodi di truffa e all'epoca era infra ventunenne, senza alcuna portata risolutiva al fine di ritenere integrata la condotta partecipativa del materiale captativo, così come del tentativo del padre al fine di recuperare le spese legali.

5. Ricorso [REDACTED]



5.1. Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione alla riconosciuta qualifica di organizzatore del [REDACTED] nell'ambito della associazione per delinquere di cui al capo 87; non sono stati tenuti in considerazione gli elementi allegati a supporto di una versione alternativa da parte del ricorrente quanto alle sue condizioni di salute e stato di bisogno e al suo conseguente ruolo di mero prestanome per la gestione delle auto e della utenza telefonica; egli era un mero accompagnatore in assenza di qualsiasi contatto con i vertici della associazione per delinquere; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la sua posizione in assenza di elementi univoci e rilevatori del suo ruolo sovraordinato, in mancanza di qualsiasi attività di raccordo tra i vertici e i fratelli [REDACTED] (pag. 3 e seg. del ricorso con richiamo a diverse conversazioni ritenute risolutive in tal senso); le condotte poste in essere e ritenute indicative del ruolo svolto dalla Corte di appello sono state erroneamente valutate, atteso lo svolgimento da parte del [REDACTED] di attività meramente esecutive a prive di qualsiasi connotato dirigenziale; nel citare diverse captazioni la difesa ha poi sottolineato come si debba ritenere del tutto illegittima la conclusione della Corte di appello che da una unica conversazione aveva dedotto che il ricorrente fosse l'unico ad avere contatti con la famiglia [REDACTED] in [REDACTED] atteso che in realtà il contenuto della captazione citata in sentenza faceva emergere informazioni del tutto antitetiche, con conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto atteso che i [REDACTED] avevano rapporti autonomi con i vertici della consorteria criminale, sicché era erronea la considerazione secondo la quale il [REDACTED] sarebbe stato l'elemento di contatto tra i [REDACTED] e la famiglia [REDACTED] in tal senso erronea anche la considerazione spesa quanto al guadagno del ricorrente e al ruolo dallo stesso svolto nel contatto con [REDACTED]

5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamente illogica quanto alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.; il motivo di appello aveva evidenziato come tale aggravante non potesse essere riconosciuta indiscriminatamente per i tutti i capi di imputazione ascritti, senza alcun riscontro rispetto al singolo caso concreto; la motivazione era basata su una mera presunzione; gli elementi richiamati (importi superiori a mille euro e condizione delle persone offese) non si potevano ritenere sufficienti.

5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamente illogica in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati in mesi tre per ciascun reato fine; il rapporto di proporzione tra le pene non è stato in alcun modo garantito, anche considerato che alcune condotte si erano fermate sulla soglia del tentativo.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [REDACTED] e [REDACTED] è solo parzialmente fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; ne consegue l'annullamento con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità dei predetti imputati. Il ricorso di [REDACTED] è invece interamente inammissibile.

2. Ricorso [REDACTED]

2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e concentrati sulla contestazione della effettiva prova



della sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione e del delitto scopo della stessa di cui al capo 28. Tali motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici in mancanza di confronto con la puntuale e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul tema della affermazione di responsabilità, sia quanto al capo 84, che quanto al capo 28 della imputazione, al fine evidente di introdurre sul punto una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorrente si è infatti limitato a richiamare in modo parcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio a suo carico, sostenendo che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo. La Corte di appello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisi approfondita quanto alla posizione di [REDACTED] (pag. 63 e segg. dove sono state valorizzate una serie di emergenze probatorie inequivoche quanto: - al riconoscimento dello stesso da parte degli operanti; - agli esiti del *data positioning* grazie al gps apposto sulla vettura; - alla portata inequivoca delle captazioni, con la affermata inequivocità dei dialoghi intervenuti, a seguito dell'arresto del fratello [REDACTED] tra il padre dei due fratelli [REDACTED] e il [REDACTED] con ampia ricostruzione della struttura associativa, delle posizioni di vertice ricoperte da componenti della famiglia [REDACTED] - al chiaro ruolo di tramite ed organizzatore del [REDACTED] - al ruolo operativo dei due fratelli [REDACTED] quali trasfertisti, mediante la predisposizione a tal fine di mezzi e persone, per la realizzazione di una serie consistente di condotte caratterizzate da modalità ripetute, costanti e specificamente concordate, ed esecuzione delle numerose truffe proprio grazie ai mezzi materiali messi a disposizione dei due fratelli [REDACTED] dal [REDACTED]. Con argomentazioni, ampie e logicamente articolate, del tutto esenti da manifesta illogicità, la Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01), ha ricostruito la portata della associazione per delinquere imputata, la chiara e consapevole partecipazione del ricorrente alle finalità della stessa mediante un contributo riscontrato e consapevolmente agito, che non è stato ritenuto rilevante quale singolo frammento di condotta illecita, ma chiaramente collegato alle finalità complessivamente perseguite dalla associazione imputata. La difesa ha dunque proposto in questa sede doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) non apparendo in alcun modo risolutive le circostanze di fatto, richiamate dalla difesa anche in questa sede (come la provenienza territoriale dei due fratelli [REDACTED] chiaramente disattese dalla complessiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello. Inoltre, si deve sottolineare come non siano consentite le censure con la quali la difesa, con diverse argomentazioni, ha contestato l'interpretazione fornita dalla Corte di appello quanto al materiale captativo. In tal



senso, si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01) circostanza non ricorrente nel caso di specie. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01), principi correttamente applicati dalla Corte di appello nella complessiva considerazione dell'esito delle captazioni anche quanto alle conversazioni intercorse tra il padre dei due fratelli [REDACTED] e il [REDACTED]

2.2. È invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto quanto all'intervenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con riferimento alle considerazioni espresse ai capi 28 A e 37 A (pag. 79), è carente e sostanzialmente omessa, attesa la necessità di una valutazione specifica e relativa a ciascun ricorrente in relazione alle imputazioni specificamente ascritte e poste in continuazione tra loro. La Corte di appello dovrà dunque provvedere, nell'ambito della propria piena discrezionalità, alla valutazione circa la ricorrenza o meno della circostanza aggravante imputata, tenendo conto del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., la rilevante gravità deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione e non a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al di là dell'unificazione "*quoad poenam*" sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazione il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la "ratio" dell'istituto della continuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare il rigore sanzionatorio del cumulo materiale delle pene) (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci, Rv. 288662-01). Sono invece manifestamente infondate le ulteriori difensive quanto alla concessione in regime di equivalenza, piuttosto che di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione adeguata sul punto del tutto esente da irragionevolezza o arbitrio.

3. Ricorso [REDACTED]

3.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, in quanto concentrati sulla contestazione della



effettiva prova della sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione e dei delitti scopo della stessa di cui al capo 34 A e 37. Anche in questo caso i motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici in mancanza di confronto con la puntuale e logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul tema della affermazione di responsabilità quanto sia quanto al capo 84 che quanto ai capi 34 A e 37 C della imputazione, al fine evidente di introdurre sul punto una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorrente si è infatti limitato a richiamare in modo parcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio a suo carico, sostenendo anche in questo caso che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo. La Corte di appello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisi approfondita quanto alla posizione di [REDACTED] (pag. 61 e segg. ricostruendo il contesto nell'ambito della quale maturavano gli accertamenti a carico dello stesso, ed ancora pag. 62 e segg. dove sono state ampiamente considerate tutte le censure reiterate in questa sede quanto al tema delle telecamere ed all'inequivoco riconoscimento rispetto ai complici ripresi dalle telecamere di video sorveglianza; sono stati inoltre valorizzati una serie di elementi indiziari raccordati ampiamente tra loro ed in particolare: - la analisi degli esiti tecnici quanto alle celle telefoniche agganciate rispetto ai luoghi nei quali venivano poste in essere le condotte contestate; - gli spostamenti osservati; - le plurime captazioni evocate; - i contatti con [REDACTED] oltre all'inequivocità semantica e di significato del dialogo intercorso tra il padre del ricorrente e il [REDACTED] - l'esito del sequestro per complessivi 49.000,00 euro in contanti; - la diretta riferibilità della utenza telefonica richiamata al ricorrente sia per la portata dei dialoghi captati che per il rinvenimento nella sua disponibilità). Devono, quindi, essere richiamati ed applicati anche quanto a tali censure, in ordine alla ricostruzione del vincolo associativo ed alla chiara portata degli elementi di prova analizzati dalla Corte di appello per ritenere la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti i principi già enunciati ai § 2.1. e 2.2. essendosi di fatto il ricorrente limitato ad una lettura frazionata e parcellizzata degli elementi ampiamente ricostruiti dalla Corte di appello.

4. Ricorso [REDACTED]

4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello sul punto, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Con numerose argomentazioni sono state, difatti, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippolito, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). E tale convincimento è stato ampiamente argomentato dalla Corte di appello, in modo logico, approfondito e del tutto esente da aporie e manifesta illogicità. La Corte di appello ha, difatti correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia,



coordina ed impiega delle strutture e risorse associative e reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (come emerso nel caso di specie), con attività caratterizzata da essenzialità e infungibilità (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-03; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317-01). È stato, difatti, ampiamente considerato l'insieme di corposi elementi di prova che hanno evidenziato lo specifico ruolo ricoperto dal [REDACTED] nell'ambito della associazione per delinquere indagata (pag. 42 e seg., con ampia descrizione del contesto nel quale maturava della condotta e puntuale considerazione degli elementi caratterizzanti il ruolo da organizzatore a pag. 46 e segg. anche tenuto conto dei numerosissimi episodi di truffa allo stesso imputati e in alcun modo contestati, con richiamo alle captazioni, pag. 50-,51 , ai riscontri documentali, alla acquisizione di numerose querele indicative del modo organizzato di agire, alla gestione della vettura utilizzata per la realizzazione delle truffe, alla estrazione di copia forense, con acquisizione di elementi presenti sui dispositivi cellulari, che riscontrava esplicitamente le condotte poste in essere e la predisposizione di mezzi e persone a tal fine da parte del ricorrente, l'esito della attività di osservazione e controllo che portava anche all'arresto in flagranza del ricorrente; nonché pag. 52 e seg. quanto alla esplicita ricostruzione del ruolo di organizzatore anche con specifico riferimento alla connotazione dell'elemento soggettivo, alla piena consapevolezza di ruoli e competenze, alla gestione dei soggetti con funzioni esecutive, alla chiara portata dei rapporti con la famiglia [REDACTED] soggetti con i quali si rapportava unicamente il [REDACTED] ed ancora pag. 60 e seg. quanto alla stabilità del sodalizio sia per il [REDACTED] che per i [REDACTED] ed al pieno riscontro del ruolo ricoperto anche in considerazione delle attività di perquisizione e sequestro). Tale rilevante valutazione della prova a carico del ricorrente viene genericamente contestata in fatto, senza allegare elementi che siano in alcun modo indicativi del vizio della motivazione dedotto. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

4.2. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico nel contestare la dosimetria della pena quanto ai reati satellite posti in continuazione, la Corte di appello ha sul punto specificamente motivato in assenza di aporie. Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.

4.3. È invece fondato, per le ragioni già esposte al §2.2. il secondo motivo di ricorso quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.7, cod. pen. La Corte di appello dovrà quindi, anche in questo caso, provvedere, nell'ambito della propria piena discrezionalità, alla valutazione circa la ricorrenza o meno della circostanza aggravante



imputata, tenendo conto del principio di diritto enunciato al paragrafo §2.2.

5. In conclusione, dalla inammissibilità del ricorso di [REDACTED] consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tutti i ricorrenti devono, inoltre, essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità dei predetti imputati.

Dichiara inammissibile il ricorso di [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.500/00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 24/02/2026

Il Consigliere estensore
MARZIA MINUTILLO TURTUR

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

